

c) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

COMUNICA

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)

l'inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

d.1 per la cui realizzazione **non sono necessari altri atti di assenso** (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)

d.2 per la cui realizzazione **sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni**

Tipologia di atto	Autorità competente	Prot. n.	Data di rilascio

d.3 per la cui realizzazione **si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico, dei seguenti atti di assenso**. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.

Tipologia di atto

e) Qualificazione dell'intervento (*)

che la presente comunicazione riguarda:

e.1 **nuovi interventi di cui all'[articolo 6, comma 2, lettere b\), c\), d\) ed e\) del d.P.R. n. 380/2001](#)**, descritti nel quadro g), e che:

e.1.1 **i lavori avranno inizio in data** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (opzioni d.1, d.2)

e.1.2 **i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.** (opzione d.3)

f) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in (via, piazza, ecc.) _____ n. _____

scala _____ piano _____ interno _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| censito al catasto fabbricati terreni

foglio n. _____ map. _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____ sez. urb. _____

avente destinazione d'uso _____ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*)

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a **comunicazione di inizio lavori** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

- g.1** opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni ([art. 15 comma 2 lett a L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.2** opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati ([articolo 6, comma 2, lettera c\) del d.P.R. n. 380/2001](#)) ([art. 15 comma 2 lett b L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.3** opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ([art. 15 comma 2 lett b L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.4** elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti; ([art. 15 comma 2 lett c L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.5** manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente; ([art. 15 comma 2 lett d L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.6** vasche di approvvigionamento idrico e pozzi ([art. 15 comma 2 lett e L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.7** interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali ([art. 15 comma 2 lett f L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.8** muri di cinta e cancellate ([art. 15 comma 2 lett g L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.9** pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 * (nel rispetto della circolare RAS allegata) ([articolo 6, comma 2, lettera d\) del d.P.R. n. 380/2001](#))
- g.10** aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ([articolo 6, comma 2, lettera e\) del d.P.R. n. 380/2001](#))
- g.11** installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro * (nel rispetto della circolare RAS allegata) ([articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 115/2008](#))
- g.12** interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali ([art. 15 comma 1 lett a L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#)) * (nel rispetto della circolare RAS allegata)
- g.13** interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio; ([art. 15 comma 1 lett b L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.14** opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; [art. 15 comma 1 lett c L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.15** movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; [art. 15 comma 1 lett d L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.16** serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; [art. 15 comma 1 lett e L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.17** interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette; [art. 15 comma 1 lett f L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))
- g.18** interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni. [art. 15 comma 1 lett g L.R. 23/1985 coordinata con la L.R. 8/2015](#))

e che consistono in : (descrizione intervento)

Data e luogo

il/i dichiarante/i

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni (*)	Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	✓	Soggetti coinvolti	-	Sempre obbligatorio
	✓	Relazione asseverata da tecnico abilitato attestante il rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare RAS allegata	-	Sempre obbligatorio
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
	✓	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	-	Sempre obbligatorio
	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	-	Se l'intervento è in corso di esecuzione ovvero se l'intervento è stato già realizzato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	-	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare	-	Se l'intervento ricade nell' ambito di applicazione dell'articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ([ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003](#))

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'[art. 71 del d.P.R. n. 445/2000](#).

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'[art. 7 del d.lgs. n. 196/2003](#) rivolgendo le richieste allo Sportello Unico Edilizia

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ⁽¹⁾

[D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)

CASI		ADEMPIMENTI				
N. imprese	Uomini/ Giorno (u/g)	Verifica Documentazione	Invio Notifica Preliminare	Nomina Coordinatore Progettazione	Nomina Coordinatore Esecuzione	Piano di Sicurezza e Fascicolo opera (a cura del Coordinatore)
1	Meno di 200 u/g	SI	NO	NO	NO	NO
1	Più di 200 u/g	SI	SI	NO	NO	NO
2 o più Imprese	_____	SI	SI	SI	SI	SI

Cognome e Nome _____ in qualità di committente / titolare responsabile dei lavori

Iscritto all'ordine/collegio ⁽⁴⁾ _____ di ⁽⁴⁾ _____ al n. ⁽⁴⁾ ____/____/____/____/____/____

residente in _____ prov. ____/____/____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. ____/____/____/____/____/____

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

(4) Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori

Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l'intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente allegato costituisce parte integrante,

non ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'[art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008](#) circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della

¹ Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all'entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l'entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):

- se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
 - e l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
 - a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
 - b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice.
 - e l'entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all'invio della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
- se i lavori sono eseguiti da più di un'impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.

previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla **notifica preliminare di cui all'[articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008](#)**

- dichiara che l'intervento **non è soggetto** all'invio della notifica
- dichiara che l'intervento **è soggetto** all'invio della notifica e pertanto
 - allega** alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (*)
 - indica** gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data / / con prot./cod.

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'[articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008](#) o il fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

Firma

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome _____ codice fiscale /|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

in qualità di ⁽¹⁾ _____ della ditta / società ⁽¹⁾ _____

con codice fiscale / p. IVA ⁽¹⁾ /|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato a _____ prov. |_|_| / stato _____ nato il |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

residente in _____ prov. |_|_| / stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|_|_|

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all'articolo 6, comma 2, lettere b, c, d, ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzate:

1. le opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;
2. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
3. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);
4. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
5. l'installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

Testo dell'art. 15 Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985, integrata dalla L.R. n. 8/2015

[...]

Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
- g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell'avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
- b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
- d) manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
- e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
- f) interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
- g) muri di cinta e cancellate.

3. L'avvio dei lavori per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l'edilizia, ove costituito.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale dell'avvenuta rimozione delle opere.

5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 29301 / DG
Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 01/07/2015
nr. 0029301
Classifica XII.1.3
04 - 02 - 00

Cagliari, 01 / Lug. / 2015

A tutti i Comuni della Sardegna
trasmessa via PEC



Oggetto: **Necessità di autorizzazione paesaggistica per installazione impianti solari fotovoltaici e termici. Comunicazione**

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute, anche informalmente, in merito alla modifiche intervenute in materia di procedure autorizzative per l'installazione di impianti solari, fotovoltaici e termici, si rappresenta quanto segue.

A seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 91 del 2014 (coordinato con la L. n. 116 del 2014) nel d.lgs. n. 28 del 2011 è stata inserita la seguente previsione:

"Art. 7-bis. Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.

(si omettono i commi da 1 a 4)

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati."

L'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008 così dispone:

"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Alla luce di quanto sopra esposto e delle prime pronunce giurisprudenziali (cfr. Sentenza TAR Piemonte n. 1946 del 2014), non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici quando:

1. sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
2. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto stesso;
3. non ricadono in zone tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b)¹ e c)² del d.lgs. n. 42 del 2004.

Al fine di verificare se un decreto di vincolo si riferisca alle lettere b) e c) dell'art. 136, posto che la maggior parte dei vincoli esistenti nel territorio regionale sono precedenti alla classificazione operata dal Codice, i Comuni potranno fare riferimento all'elenco presente sul sito tematico regionale Sardegna Territorio nella sezione *paesaggio > verifica e adeguamento > ricognizione degli immobili e aree di notevole interesse*. In tale sezione sono presenti i decreti già sottoposti a ricognizione da parte dell'apposito Comitato, aggiornati con la classificazione. Specifica richiesta potrà, inoltre, essere trasmessa al Servizio tutela del paesaggio competente per territorio.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, non dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ove gli interventi ricadano nei *centri di antica e prima formazione*, beni paesaggistici Individuati ai sensi dell'art. 143 del Codice, salvo che gli stessi non coincidano con i centri e nuclei storici vincolati ai sensi del citato articolo 136, comma 1 lettera c) del Codice.

Si rappresenta, inoltre, che i Comuni, in sede di pianificazione, potranno, motivatamente, assoggettare l'installazione di tali impianti a ulteriori condizioni (distinguendo tra edifici di valore storico o incongrui, indicando le falde interessabili, definendo il colore delle pellicole, ecc.).

In coordinamento con le sopravvenute disposizioni sopra richiamate deve essere letta la declaratoria presente al punto 28 dell'Allegato 1 del DPR 139 del 2010 (pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq ...). L'installazione di impianti solare, fotovoltaico o termico è soggetto all'autorizzazione paesaggistica, da rilasciarsi con la procedura semplificata, prevista dal citato DPR n. 139 del 2010, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. pannelli fino ad una superficie di 25 mq;
2. impianto non aderente e/o non integrato nelle falde di copertura e/o di superficie maggiore della falda;

¹ Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte II del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza

² I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici



REGIONI AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTÓNOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

3. localizzazione in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, non riconducibile alle fattispecie previste dall'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice e non ricadente in zona urbanistica "A".

Per quanto relativo ad impianti fotovoltaici di superfici superiori ai 25 mq, non assoggettati al procedimento di autorizzazione semplificata, sarà cura dell'ente delegato verificare se la fattispecie non ricada nelle altre ipotesi di delega all'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio disciplinate dall'art. 3 della legge regionale 28 del 1998.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni